

EDITORIALI

Il ravvedimento operoso cantiere sempre aperto

di **Sergio Pellegrino**

Un altro intervento contenuto nella **legge di Stabilità** che non possiamo esimerci dal commentare è quello con il quale il legislatore riscrive **in modo radicale la disciplina del ravvedimento operoso**.

Nonostante sia probabile (e in alcuni casi auspicabile) che la versione finale della legge sia molto diversa da quella proposta dal Governo, è verosimile che in questa materia **non si registreranno significativi cambiamenti** ed è allora importante inquadrare le novità, che sono davvero sostanziali e che ragionevolmente impatteranno anche su **violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina**.

Infatti, considerando che la disposizione non contiene una previsione specifica sulla decorrenza e che nella relazione di accompagnamento si fa riferimento ad una **immediata entrata in vigore delle nuove regole, tutte favorevoli al contribuente** (e al “bisogno” di incassi dell'Erario), il risultato dovrebbe essere anche quello di determinare una **“riapertura” dei termini** per sanare violazioni commesse in anni precedenti, che oggi non potrebbero invece essere oggetto di ravvedimento.

Ad esempio, una **violazione commessa nel periodo di imposta 2013**, che, sulla base della disciplina vigente, poteva essere regolarizzata entro lo scorso 30 settembre, tornerà a essere “ravvedibile” **entro il 30 settembre 2015, pagando 1/7** della sanzione minima edittale. Ed ancora, potranno rientrare in gioco violazioni commesse **nel 2012 o anche in periodi precedenti**, attesa la possibilità che vi sarà di regolarizzare qualsiasi violazione entro il termine di prescrizione della stessa, beneficiando della **riduzione delle sanzioni ad 1/6**.

Naturalmente un **ravvedimento operoso “sempre aperto”**, quale quello disegnato dal legislatore, mette “fuori gioco alcuni degli **istituti deflattivi del contenzioso** introdotti negli ultimi anni, quali la **definizione integrale dei Pvc, degli inviti al contraddittorio e l'acquiescenza rafforzata**, che vengono conseguentemente **abrogati**, anche se viene previsto comunque un *periodo transitorio*: le disposizioni soppresse continueranno infatti ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati e agli atti delle Entrate emessi entro il 31 dicembre 2015.

Un altro aspetto di grande rilevanza è rappresentato dal **ridimensionamento delle cause ostative** che impediscono di avvalersi del ravvedimento operoso: la disciplina attuale prevede infatti che non sia possibile il ravvedimento qualora sia già avvenuta la **constatazione della violazione**, ovvero qualora siano **iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività**

amministrative di accertamento delle quali l'autore (ovvero i soggetti solidalmente obbligati) abbiano avuto formale conoscenza.

Nel nuovo scenario, invece, l'effetto preclusivo sarà limitato alle sole situazioni nelle quali vi sia stata già la **notifica di avvisi bonari o di avvisi di accertamento**: la "spontaneità" del rimedio non è più considerata un elemento così rilevante, posto che il ravvedimento sarà fruibile anche dopo che siano iniziati ispezioni accessi e verifiche o siano già conclusi i lavori dei verificatori con la notifica del PVC.

Non si può non evidenziare come la scelta fatta da legislatore e amministrazione finanziaria non presenti **elementi di rischio**: si punta tutto sul fatto che il contribuente, nella consapevolezza delle **molte informazioni presenti nell'anagrafe tributaria** utili per i controlli dell'Agenzia, abbia una maggiore propensione a porre rimedio ad eventuali situazioni patologiche laddove "avverta" la propria posizione a rischio.

Il risultato potrebbe però essere **diverso da quello sperato**, laddove la nuova disciplina venga invece considerata dalla maggior parte dei contribuenti come una possibilità sempre riconosciuta di "mettere a posto" le violazioni commesse.

A parer nostro, il messaggio è quindi **fuorviante**: si rischia di amplificare l'**effetto distorsivo** che in questi anni hanno avuto gli istituti deflattivi del contenzioso, nella speranza che questo possa avere un **effetto benefico sul gettito**, anziché cercare di realizzare un **sistema giusto ma severo con chi viola le regole**.